

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Prot. n. 2579

Roma, li 04 FEB 1999

Ai Sigg. Presidenti
delle Sezioni regionali
LORO SEDI

Oggetto: Circolare esplicativa in ordine alle modalità di determinazione del contingente regionale, alla compilazione degli elenchi aggiuntivi ed all'applicazione dell'art.11, quarto comma, D.P.R.4 dicembre 1997, n.465

1. Calcolo del contingente di disponibilità della Sezione regionale dell'Albo

Il contingente di disponibilità di ciascuna Sezione regionale è unico ed è dato dalla differenza tra il totale delle sedi di segreteria di classe 4^a 3^a e 2^a comprese nella Regione, aumentato della percentuale di maggiorazione, ed il numero di segretari iscritti alla Sezione medesima.

2. Elenchi aggiuntivi

Nella predisposizione degli elenchi aggiuntivi le Sezioni regionali attribuiscono ai segretari che abbiano inoltrato la relativa richiesta un punteggio determinato in base ai criteri stabiliti nella deliberazione n. 5/5 del 18 marzo 1998, del Consiglio nazionale di amministrazione e, sulla base di tali punteggi, formano la relativa graduatoria, articolata per fasce professionali. Si considera utilmente collocatosi in graduatoria un numero di segretari pari alla metà del contingente di disponibilità accertato ai sensi del precedente punto 1.

I segretari utilmente iscritti all'elenco aggiuntivo sono computati nel calcolo del contingente di disponibilità come iscritti alla sezione regionale dell'Albo solo dal momento della nomina nella Regione e della successiva annotazione del segretario nella sezione regionale dell'Albo.

Le operazioni relative alla predisposizione degli elenchi aggiuntivi sono effettuate, ciascun anno, prima dell'assegnazione dei nuovi iscritti, come previsto dal terzo comma dell'articolo 11 del regolamento.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

4/2/99

Dell'esito di tali operazioni le Sezioni vorranno dare comunicazione a questa sede nazionale, anche per le opportune verifiche di eventuali richieste eccedenti il numero di tre elenchi aggiuntivi previsto dall'art.11 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Gli elenchi aggiuntivi predisposti per l'anno 1998 vengono integralmente sostituiti dagli elenchi per l'anno 1999.

3. Art.11, quarto comma, D.P.R.4 dicembre 1997, n. 465

L'utilizzazione, ai fini della nomina del segretario, del secondo periodo dell'articolo 11, comma 4, avviene nei limiti della disponibilità del contingente della sezione regionale, qualora il sindaco non individui né nella Sezione regionale stessa, né nell'elenco aggiuntivo il segretario.

Il contingente in parola è dato dalla metà del contingente di cui al precedente punto 1, come previsto dai punti 7 e 12 della deliberazione n. 5/5 del 18 marzo 1998, del Consiglio nazionale di amministrazione, senza distinzioni di fasce professionali o di classi di comuni.

In caso di eccedenza di individuazioni ai sensi dell'art.11, quarto comma, rispetto alla disponibilità del contingente regionale, il consiglio regionale di amministrazione procederà a redigere una graduatoria secondo i criteri fissati nella deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione n. 10/5 del 14 maggio 1998.

Come chiarito nella deliberazione n.21/99, adottata dal Consiglio nazionale di amministrazione il 27 gennaio 1999, la disposizione in questione si applica anche ai nuovi iscritti all'Albo, ancorché gli stessi non abbiano ancora ricoperto alcun incarico nella regione di prima assegnazione e salvo, comunque, il rispetto dei criteri fissati nelle deliberazioni del Consiglio nazionale di amministrazione nn. 5/5 del 18 marzo 1998 e 10/5 del 14 maggio 1998.

L'esaurimento del 50% del contingente di disponibilità destinato alle assegnazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, preclude la possibilità di utilizzare, per le stesse finalità, il restante 50%, riservato, in base alla citata deliberazione 5/5, agli elenchi aggiuntivi.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Moreno Morando

